

## Accordo contrattuale

**ex art. 17 L.R. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale**

Premesso:

- che la **Società "Analisi Mediche Pavanello s.r.l."** con sede a Dolo (VE) Via Garibaldi, 52 soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per Ambulatorio con specialità di cardiologia, Medicina del Lavoro, Ginecologia, Orl, Urologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Agopuntura e terapia del Dolore, Proctologia, Scienza dell'Alimentazione; Poliambulatorio, Medicina di Laboratorio, Punto prelievi, con autorizzazione del Comune di Dolo n. 31 del 30.7.2008 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di provvedimento della Giunta Regionale del Veneto adottata con D.G.R. n. 2763 del 30.12.2013 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR per quanto riguarda la Aulss 13: Medicina di Laboratorio e punto prelievo di Mira (Ve);
  - che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 1765 del 28.08.2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
  - che ai sensi della D.G.R. 2621 del 18.12.2012 e della D.G.R. 2864 del 28.12.2012 il budget viene assegnato alle strutture al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011;
  - che in base alle DD.G.R. 441/2013 e 2635/2013 la Regione definisce l'entità delle risorse utilizzabili dalle Aziende Sanitarie nell'anno 2014 per gli erogatori privati esclusivamente ambulatoriali;
  - che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
  - che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
  - che, per organizzare la diagnostica di laboratorio sul proprio territorio, la Regione, con l'art. 17 ter della L.R. 2/2014, ribadisce l'utilizzo del modello "a rete" ritenuto più idoneo per garantire qualità, sicurezza ed economie di scala sulle prestazioni erogate;
  - che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.
- Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano (Ve) (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Gino Gumirato, con sede legale in Mirano (Ve) via Mariutto n. 76 C.F. e P.I. 02799530270

e

la Società "Analisi Mediche Pavanello s.r.l." con sede legale a Ponte di Brenta (PD) Via Bravi, 51 di seguito ("erogatore"), codice fiscale/p.iva 01506340288, nella persona di Di Chiara Alda, in qualità di amministratore delegato, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato

condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

## ACCORDO CONTRATTUALE

### Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.



### Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;



- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- *si impegna, inoltre a concertare con la AUlss nel corso del presente anno:*
  - la definizione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici o riabilitativi, condivisi con la Asl, volti a meglio integrare le attività erogate;
  - la definizione dei controlli di qualità ed appropriatezza in aderenza alle buone prassi cliniche;
  - le modalità di tenuta della documentazione atta a permettere una agevole e trasparente attività di controllo qualitativo e amministrativo;
  - la completa integrazione delle modalità di prenotazione all'interno del Centro Unico di Prenotazione Aziendale;
  - la predisposizione di strumenti informatici atti a integrare bidirezionalmente le basi dati dei pazienti (clinici - anagrafici) anche per una condivisione dei dati in vista della attivazione del fascicolo sanitario personale elettronico;
  - la implementazione della ricetta elettronica sia per l'accesso alle prestazioni sia per la ricetta da parte dei prescrittori autorizzati dalla normativa;
  - la condivisione con la Asl delle tecniche, metodologie e standard di refertazione e di risposta indirizzate ad una stretta omogeneizzazione volta allo sviluppo del fascicolo clinico informatizzato, sulla cui implementazione potranno essere predisposti verifiche da parte della Asl;
  - l'adeguamento alle impostazioni di gestione delle attività specialistiche ospedaliere e territoriali così come definite in ambito Ulss dai responsabili istituzionali, quali Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa;
- *si impegna, altresì:*
  - a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'elenco del personale operante nella struttura, con indicate le mansioni e corredato, laddove richiesto, dei titoli abilitanti alla professione. Ogni variazione di tale elenco, così come per tutti gli altri elementi identificativi della struttura, deve essere comunicata all'Azienda;
  - a inviare all'Azienda l'elenco delle prestazioni che la struttura si impegna a erogare, comunicando tempestivamente eventuali modifiche.

### Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta liquidabile. Il

- pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore;
  - provvede a verifiche periodiche, circa l'appropriatezza e la qualità dell'attività sanitaria erogata dalla struttura anche mediante controlli a campione, per la quantificazione dell'attività svolta nel corso dell'intero anno e liquidabile.

#### Art. 4 Condizioni economiche

Le condizioni economiche sono dettagliate nella scheda 1, parte integrante il presente contratto.

#### Art. 5 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di un anno. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato all'erogatore.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

#### Art. 6 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.;

d) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss (ad esempio cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro del altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa ) dell'erogatore , deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e alla Azienda Ulss competente territorialmente;

e) a seguito di acquisizione, successiva alla stipulazione del presente contratto, di certificato prefettizio antimafia che attesti la sussistenza di infiltrazione mafiosa si determina l'avvio della procedura di risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale.

Art. 7 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 8 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 9 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 10 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Mirano, il 30 APR. 2014

Per l'azienda Ulss n. 13 Mirano Venezia

~~Il Direttore Generale~~  
Dott. Gino Gumirata

  
AZIENDA U.L.S.S. N. 13  
Regione Veneto  
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. ALESSANDRO FABERI

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante  
Alda Di Chiara



## SCHEDA 1

### SCHEDA ALLEGATA ALLO SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PRESTAZIONI IN CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS 13 E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
Società "Analisi Mediche Pavanello s.r.l." di Ponte di Brenta Padova

Laboratorio di Dolo e Punto Prelievi di Mira

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014

VOLUME ANNO: 2014

BRANCA SPECIALISTICA	PRESTAZIONI di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale			VOLUME ANNUALE	
	CODICE	DEFINIZIONE	TARIFFA EURO	NUMERO PRESTAZIONI	EURO (*) (**)
MEDICINA DI LABORATORIO	TUTTI	---	SCONTATA del 25%	-----	1.345.744,00
<b>TOTALE</b>					1.345.744,00

(\*) il limite massimo invalicabile riconoscibile é assegnato al lordo del ticket e al netto delle quote fisse per ricetta di cui all'art.17, comma 6 del D.L. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge 111 del 15.7.2011 e al netto degli importi relativi alle prestazioni erogate a residenti fuori regione.

(\*\*) Il limite massimo invalicabile può essere ridefinito come previsto dall'art. 5.

Mirano 30 APR. 2014

Per l'azienda Ulss n. 13 Mirano

  
AZIENDA U.L.S.S. N. 13  
Regione Veneto  
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. ALESSANDRO FABBRI

Per l'erogatore

